



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **53** Reg. Delibere in data **15/11/2022**

Oggetto: MODIFICA AGLI ARTT. 10 E 13 DELLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO "SINISTRA PIAVE" AFFERENTE AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

L'anno duemilaventidue, addì quindici del mese di Novembre alle ore 20:00 per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE, trasmesso in diretta streaming. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
BUSO MATTEO	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Consigliere	X	
MARCHETTO MATTIA	Consigliere	X	
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
BRESSAN FEDERICO	Consigliere	X	
DE NARDI PAOLA	Consigliere	X	

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste alla seduta il Dott. Lino Nobile, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Ponte di Piave ha sottoscritto in data 01.12.2014 la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino denominato "Sinistra Piave" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Sinistra Piave, ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 52, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo del servizio medesimo;
- con nota prot. n. 560 del 14.09.2022 il Consiglio di Bacino Sinistra Piave ha inviato la deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 28.07.2022 che ha modificato la convenzione del Consiglio di Bacino agli articoli 10 e 13 come segue:

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>ARTICOLO 10 - Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea di Bacino</p> <p>1. L'Assemblea di Bacino è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali di cui all'articolo 6 della presente convenzione.</p> <p>2. Le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino relative alle lettere f), g), h) e i), comma 2, dell'articolo 9, sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e che questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti.</p> <p>3. Le votazioni dell'Assemblea di Bacino sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto lo scrutinio segreto.</p> <p>4. Delle sedute dell'Assemblea di Bacino è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.</p> <p>5. L'Assemblea di Bacino è convocata nella prima seduta dal legale rappresentante del comune responsabile del coordinamento di cui al precedente articolo 5; la convocazione è valida qualora rispetti la condizione prevista dal comma 1.</p> <p>6. L'Assemblea di Bacino convocata nella prima seduta elegge il Comitato di Bacino ed il Presidente del Consiglio di Bacino, secondo le modalità indicate all'articolo 11.</p> <p>7. Le procedure per la costituzione dell'Assemblea di Bacino e la nomina del suo</p>	<p>ARTICOLO 10 - Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea di Bacino</p> <p>1. L'Assemblea di Bacino può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none">- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura dell'Ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. <p>2. L'Assemblea di Bacino è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali di cui all'articolo 6 della presente convenzione.</p>

Presidente devono concludersi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti. Nell'ipotesi di accertata inerzia, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino all'espletamento dell'incarico e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni, per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente comma..

3. Le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino relative alle lettere f), g), h) e i), comma 2, dell'articolo 9, sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e che questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti.

4. Le votazioni dell'Assemblea di Bacino sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto lo scrutinio segreto.

5. Delle sedute dell'Assemblea di Bacino è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

6 L'Assemblea di Bacino è convocata nella prima seduta dal legale rappresentante del comune responsabile del coordinamento di cui al precedente articolo 5; la convocazione è valida qualora rispetti la condizione prevista dal comma 1.

7. L'Assemblea di Bacino convocata nella prima seduta elegge il Comitato di Bacino ed il Presidente del Consiglio di Bacino, secondo le modalità indicate all'articolo 11.

8. Le procedure per la costituzione dell'Assemblea di Bacino e la nomina del suo Presidente devono concludersi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti. Nell'ipotesi di accertata inerzia, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino all'espletamento dell'incarico e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni, per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente comma.

ARTICOLO 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato di Bacino

1. Il Comitato di Bacino è presieduto dal Presidente del Consiglio di Bacino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente da lui delegato ai sensi dell'articolo 14, comma 5.

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato di Bacino è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

3. Le deliberazioni del Comitato di Bacino sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato di Bacino

1. Le riunioni del Comitato di Bacino si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della

<p>4. Le sedute del Comitato di Bacino non sono pubbliche.</p>	<p>votazione; c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>2. Il Comitato di Bacino è presieduto dal Presidente del Consiglio di Bacino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente da lui delegato ai sensi dell'articolo 14, comma 5.</p> <p>3. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato di Bacino è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>4. Le deliberazioni del Comitato di Bacino sono adottate con voto favore-vole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>5. Le sedute del Comitato di Bacino non sono pubbliche.</p>
--	---

Dato atto che le modifiche in premessa agevolano il funzionamento dell'Ente di Bacino e consentono una maggiore partecipazione degli aventi diritto agli atti deliberativi dell'Ente;

Quanto sopra premesso

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000; visto lo Statuto comunale;

Uditi:

Sindaco: il Consiglio di Bacino Sinistra Piave ha richiesto l'approvazione delle modifiche agli artt. 10 e 13 della Convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino stesso finalizzate ad agevolare il funzionamento dell'Ente consentendo una maggiore partecipazione agli aventi diritto agli atti deliberativi con l'introduzione della partecipazione da remoto alle sedute dell'Assemblea e del Comitato Istituzionale.

Gli articoli vengono così modificati:

ARTICOLO 10 - Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea di Bacino

1.L'Assemblea di Bacino può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura dell'Ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato di Bacino

1. Le riunioni del Comitato di Bacino si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti..

Consigliere Boer: chiede se si tratta di una modalità ordinaria di svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Consiglio di bacino

Sindaco: risponde che è una possibilità come specificato negli artt. 10 e 13;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare le modifiche agli articoli 10 e 13 alla Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino denominato "Sinistra Piave" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Sinistra Piave, ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 52, per i motivi espressi in premessa come di seguito riportate:

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>ARTICOLO 10 - Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea di Bacino</p> <p>1. L'Assemblea di Bacino è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e questi rappresenti-no almeno la metà più uno delle quote millesimali di cui all'articolo 6 della presente convenzione.</p>	<p>ARTICOLO 10 - Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea di Bacino</p> <p>1. L'Assemblea di Bacino può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che</p>

2. Le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino relative alle lettere f), g), h) e i), comma 2, dell'articolo 9, sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e che questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti.

3. Le votazioni dell'Assemblea di Bacino sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto lo scrutinio segreto.

4. Delle sedute dell'Assemblea di Bacino è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

5. L'Assemblea di Bacino è convocata nella prima seduta dal legale rappresentante del comune responsabile del coordinamento di cui al precedente articolo 5; la convocazione è valida qualora rispetti la condizione prevista dal comma 1.

6. L'Assemblea di Bacino convocata nella prima seduta elegge il Comitato di Bacino ed il Presidente del Consiglio di Bacino, secondo le modalità indicate all'articolo 11.

7. Le procedure per la costituzione dell'Assemblea di Bacino e la nomina del suo Presidente devono concludersi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti. Nell'ipotesi di accertata inerzia, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino all'espletamento dell'incarico e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni, per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente comma.

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura dell'Ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

2. L'Assemblea di Bacino è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali di cui all'articolo 6 della presente convenzione.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino relative alle lettere f), g), h) e i), comma 2, dell'articolo 9, sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e che questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti.

4. Le votazioni dell'Assemblea di Bacino sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto lo scrutinio segreto.

5. Delle sedute dell'Assemblea di Bacino è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

6. L'Assemblea di Bacino è convocata nella prima seduta dal legale rappresentante del comune responsabile del coordinamento di cui al precedente articolo 5; la convocazione è valida qualora rispetti la condizione prevista dal comma 1.

7. L'Assemblea di Bacino convocata nella prima seduta elegge il Comitato di Bacino ed il Presidente del Consiglio di Bacino, secondo le modalità indicate all'articolo 11.

8. Le procedure per la costituzione

	<p>dell'Assemblea di Bacino e la nomina del suo Presidente devono concludersi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti. Nell'ipotesi di accertata inerzia, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino all'espletamento dell'incarico e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni, per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente comma.</p>
<p>ARTICOLO 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato di Bacino</p> <p>1. Il Comitato di Bacino è presieduto dal Presidente del Consiglio di Bacino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente da lui delegato ai sensi dell'articolo 14, comma 5.</p> <p>2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato di Bacino è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>3. Le deliberazioni del Comitato di Bacino sono adottate con voto favore-vole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>4. Le sedute del Comitato di Bacino non sono pubbliche.</p>	<p>ARTICOLO 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato di Bacino</p> <p>1. Le riunioni del Comitato di Bacino si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <p>a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>2. Il Comitato di Bacino è presieduto dal Presidente del Consiglio di Bacino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente da lui delegato ai sensi dell'articolo 14, comma 5.</p> <p>3. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato di Bacino è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>4. Le deliberazioni del Comitato di Bacino sono adottate con voto favore-vole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>5. Le sedute del Comitato di Bacino non sono pubbliche.</p>

2. di incaricare della sottoscrizione dell'atto integrativo il Sindaco pro-tempore, Dott.ssa

Paola Roma;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio di Bacino Sinistra Piave per gli adempimenti di sua competenza.

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Paola Roma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lino Nobile

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Linda Marson

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Linda Marson

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE